



SENT 162/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA CENTRALE GIURISDIZIONALE DI APPELLO

Composta dai magistrati:

MAIO Giuseppina Presidente

SCANDURRA Donatella Consigliere

COMITE Giovanni Consigliere

MICCI Maria Rita Consigliere - relatore

PALAZZO Antonio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59917 promosso da:

xxx, nato xxx il a xxx (cod. fisc.

xxx), rappresentato e difeso nel presente giudizio

dall'Avv. Marta Mangeli del Foro di Ancona (c.f

MNGMRT78E58E506T) con studio ad Ancona, Via XXIX Settembre

2/O con espressa indicazione del seguente domicilio digitale

avvmangelimarta@pec.giuffre.it e del seguente fax 07163995 per le

comunicazioni previste dal c.g.a., appellante,

APPELLANTE

CONTRO:

MINISTERO DELLA DIFESA -COMANDO GENERALE

	DELL'ARMA DEI CARABINIERI DIREZIONE	
	AMMINISTRAZIONE rappresentato e difeso dal Direttore, Gen. B.	
	Giuseppe Pedullà.	
	APPELLATO	
	NONCHE' CONTRO:	
	l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice	
	fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in	
	persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e	
	difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale	
	CRCLDI68C66F839U; p.e.c.	
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice	
	fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata:	
	avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico	
	(codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata:	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden	
	(codice fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c.	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce al	
	presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma,	
	alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto (fax 06/59056512);	
	APPELLATO	
	Per la riforma della sentenza n. 327/2021 depositata il 12 ottobre	
	2021 e non notificata - Sezione giurisdizionale per la Regione Marche;	
	Esaminati tutti gli atti di causa;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 12 aprile 2024, data per letta la	

	relazione del Cons. Maria Rita Micci, l'avv. Comito Domenico su	
	delega scritta per la parte appellante, l'avv. Lidia Carcavallo per	
	l'INPS, per il Comando Generale nessuno è comparso, con	
	l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Giuseppina De Maro,	
	la causa è posta in decisione;	
	Premesso in	
	FATTO	
	Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno	
	appellante ha chiesto di accertare e contestualmente dichiarare a suo	
	favore la dipendenza da causa di servizio della patologia cardiopatia	
	ischemica trattata con ptca più stenting in soggetto con dislipidemia e	
	familiarità cardiovascolare in attuale compenso farmacologico ed	
	emodinamico quale presupposto per il riconoscimento del diritto alla	
	pensione privilegiata ordinaria con ogni consequenziale effetto.	
	In data 14 dicembre 2020, con ordinanza n. 139/2020, è stato richiesto	
	parere all'Ufficio medico legale del Ministero della Salute, depositato	
	il 1° luglio 2021.	
	Con memoria difensiva del 6 luglio 2021 l'avv. Mangeli ha contestato	
	il parere medico sotto diversi aspetti (mancata considerazione da	
	parte del CTU dei compiti operativi e/o di comando svolti	
	dell'interessato, introduzione da parte dell'UML del parametro del	
	sovrappeso mai introdotto prima, violazione del principio del	
	contraddittorio e omissione da parte dell'ufficio stesso di procedere	
	all'anamnesi familiare, fisiologica, remota e prossima e all'esame	
	obbiettivo di quest'ultimo, omesso esame del foglio matricolare da	
	3	

	parte dell'UML, contraddittorietà del parere laddove riconosce la	
	natura stressogena del lavoro, senza pervenire però ad una conforme	
	conclusione in quanto non risulterebbero fattori eccezionali di stress).	
	All'esito, il giudice di primo grado con ordinanza ha disposto	
	l'acquisizione di ulteriore documentazione e, segnatamente, i	
	rapporti informativi dal 1999 al 2008 da cui fossero risultati i turni	
	notturni e gli straordinari complessivamente svolti, l'acquisizione del	
	fascicolo amministrativo da cui si desumano eventuali incarichi di	
	comando interinale dal 2000 al 2008.	
	Alla luce delle indicazioni contenute nella consulenza d'ufficio e della	
	documentazione acquisita, il giudice di primo grado ha rigettato il	
	ricorso e condannato il xxx alle spese.	
	Con atto notificato con raccomandata A/R alle controparti (12 aprile	
	2022 - 13 aprile 2022) e depositato presso la Segreteria della Sezione il	
	successivo 22 aprile, ha proposto appello il xxx censurando la	
	sentenza sotto due profili; da un lato la difesa del xxx ha ritenuto la	
	sentenza impugnata carente di motivazione o comunque affetta da	
	motivazione apparente per non avere il giudicante correttamente	
	affrontato il problema della dipendenza della patologia sofferta con i	
	servizi svolti in concreto dall'appellante. Dall'altro lato la difesa ha	
	riproposto in sede di appello alcune delle censure già sollevate in	
	primo grado con riferimento al contenuto della CTU e, in particolare,	
	il mancato rispetto del principio del contraddittorio delle parti nel	
	corso della formazione dell'elaborato peritale.	
	Con memoria del 5 marzo 2024 si è costituito l'INPS che, ritenendo la	

	sentenza correttamente motivata, ha chiesto il rigetto del ricorso.	
	Con memoria depositata il 20 marzo 2024 si è costituito il Comando	
	Generale Carabinieri chiedendo che il ricorso fosse dichiarato	
	inammissibile per violazione dell’art. 170 c.g.c.	
	l’accoglimento delle rispettive conclusioni. Assente il Comando	
	Generale.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Deve essere rigettato il motivo di appello relativo al mancato rispetto	
	del contraddittorio in primo grado che, secondo la prospettazione di	
	parte appellante, sembrerebbe pregiudicato dal fatto che l’elaborato	
	peritale non sarebbe stato redatto nel rispetto di un paritario	
	confronto tra le parti, per la mancata convocazione di queste	
	personalmente. Le prescrizioni dettate nel periodo di emergenza	
	pandemica da COVID-19 che hanno imposto il distanziamento	
	interpersonale ai fini del contenimento del dilagare del virus, hanno,	
	però, giustificato la redazione della nota datata 4 maggio 2021, in atti,	
	con la quale il Direttore dell’Ufficio Medico Legale ha comunicato al	
	xxx, presso il difensore, al Comando Generale Carabinieri, al	
	Ministero della Difesa, alla Corte dei conti e all’INPS “ <i>che a causa della</i>	
	<i>persistente emergenza sanitaria nazionale, con le relative criticità</i>	
	<i>organizzative e la conseguente necessità di limitare la presenza di personale</i>	
	<i>presso la sede ministeriale e relativo provvedimento di smart working, sono</i>	
	<i>purtroppo tuttora sospese le attività che prevedono la istituzione di collegi</i>	
	<i>medici con convocazione delle parti per l’esame della documentazione</i>	
	5	

inerente il ricorso in oggetto con discussione della stessa in contraddittorio.

*Premesso quanto sopra, in considerazione del protrarsi della situazione
emergenziale, si resta in attesa delle vs. rispettive considerazioni medico-
legali in riferimento al ricorso in questione, da considerare quale forma di
contraddittorio, da inviare allo scrivente Ufficio entro il 18.05.2021.*

*Successivamente verrà inviata la bozza del parere alle parti per le eventuali
controdeduzioni. Si resta in attesa di un cortese riscontro". La censura
prospettata dalla parte appellante è, pertanto, priva di fondamento,
risultando dagli atti l'avvenuta convocazione di tutte le parti
interessate, sebbene nelle uniche forme consentite dall'emergenza
pandemica, dandone atto anche nel corpo della relazione (pag. 2).*

*L'UML, poi, ha preso espressamente posizione, menzionandole,
rispetto alle teorie prospettate dalla allora parte ricorrente,
confutandole sulla base di valide argomentazioni scientifiche e non
già meramente tautologiche. Ciò consente di confermare l'avvenuto
rispetto del principio del contraddittorio, sebbene soddisfatto dal solo
scambio cartolare, ma che comunque ha assicurato il confronto delle
parti sui singoli punti di discussione.*

Per il resto, l'appello è inammissibile.

*L'art. 170 c.g.c., che ha sostituito, nella disciplina della materia, l'art.
1, comma 5 del d.l. n. 453 del 1993 (convertito nella legge n. 19 del
1994, modificato dal d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del
1996), recita: "Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è
consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto
quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa*

	di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o	
	all'aggravamento di infermità o lesioni". Pronunciandosi sulla	
	normativa all'epoca vigente (sostanzialmente sovrapponibile all'art.	
	170 c.g.c.), le Sezioni Riunite di questa Corte, nella sentenza n.	
	10/QM/2000, hanno precisato che "il legislatore ha inteso parificare a	
	questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti" le questioni relative a	
	dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già	
	oggetto di "un procedimento fortemente garantistico" in sede	
	amministrativa, sicché anche tali questioni possono essere dedotte in	
	appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione". Le	
	SS.RR. hanno inoltre puntualizzato i criteri per la distinzione tra	
	motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che: "a) i motivi di	
	diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica	
	e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali	
	consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla	
	fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che	
	comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di	
	violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su	
	questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza	
	impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o	
	abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a	
	dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità,	
	indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente	
	parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto,	
	essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera	

c).” Le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, quindi, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono essere, pertanto, dedotte in appello, ai sensi dell'art. 170 c.g.c. “per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente “questione di fatto” esclusivamente nei limiti indicati del difetto di motivazione (ex plurimis, SSRR n. 10/QM/2000, Sez. I app. n. 1300/2014, Sez. II app., n. 569/2017, n. 283/2020), ove per difetto di motivazione si intende l'assenza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione soltanto apparente. La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, “dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire "di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. n. 25702/2020).

Nel caso in esame, l'appellante ha lamentato il fatto che il giudice di prime cure non avrebbe consentito di far comprendere le ragioni del decidere, omettendo ogni valutazione sugli elementi offerti dalla parte ricorrente e, segnatamente, sul livello di stress

	legato al servizio svolto, ed impedendo, così, di ravvisare le ragioni	
	logiche, scientifiche e giuridiche, poste alla base della decisione di	
	primo grado. Parte appellante, però, ha sostanzialmente riproposto in	
	sede di appello le censure mosse in primo grado rispetto a quanto	
	opinato dai consulenti di ufficio, relativamente all'esame incompleto	
	della vicenda (omessa considerazione della incidenza degli alti livelli	
	di stress subiti, in relazione alle tipologie di incarichi svolti) ed al	
	mancato rispetto del principio del contraddittorio nella formazione	
	dell'elaborato peritale, questioni tutte già ampiamente affrontate e	
	positivamente superate dal giudice con motivazione valida e	
	condivisibile.	
	Nel suo contenuto la relazione dell'Ufficio Medico Legale	
	appare ineccepibile e gli stessi requisiti di linearità e chiarezza	
	possono ravvisarsi nel percorso motivazionale offerto dal giudicante,	
	che ha posto la relazione peritale a fondamento della sua decisione. E'	
	stato, infatti, prospettato un quadro anamnestico fortemente	
	compromesso a fronte del quale, la qualità del servizio prestato – tra	
	l'altro non eccedente le ordinarie funzioni di istituto – non ha avuto	
	una incidenza causale abnorme e, come tale, rilevante ai fini della	
	determinazione della patologia. Nessuna contraddizione sembra	
	evidenziarsi all'interno dell'elaborato peritale con riferimento alla	
	incidenza causale riconosciuta dall'UML allo stress, dal momento che	
	l'ufficio ha prospettato lo stress come fattore scatenante delle	
	cardiopatie, in via meramente astratta, escludendo detta incidenza	
	causale nel caso di specie, proprio alla luce dell'impegnativo quadro	
	9	

	clinico offerto dall'appellante rispetto alla ordinarietà dei servizi	
	svolti.	
	Alla luce di quanto sin qui rappresentato, è possibile affermare	
	che la decisione impugnata risulta, pertanto, motivata in modo	
	adeguato, coerente e completo tale da consentire, partendo	
	dall'esame della documentazione in atti e dalle premesse esposte, di	
	comprendere il percorso motivazione seguito dal giudice e di	
	condividerlo a pieno, anche alla luce delle osservazioni proposte	
	dall'allora parte ricorrente (e dal giudice di primo grado già	
	condivisibilmente superate); l'appello, quindi, deve essere dichiarato	
	inammissibile per violazione dell'art. 170 c.g.c. Parte appellante,	
	infatti, sotto la veste di una motivazione apparente o, comunque,	
	inesistente, ha prospettato al Collegio unicamente questioni di fatto	
	tendenti ad un sostanziale riesame degli aspetti fattuali relativi alla	
	dipendenza delle denunciate lesioni da fatti di servizio, come tali	
	inammissibili in appello.	
	Stante l'esito della lite, il Collegio compensa le spese tra le	
	parti.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Centrale d'appello con	
	referimento all'appello iscritto al n. 59917 del registro di Segreteria	
	proposto da xxx rigetta il primo motivo e per il resto lo	
	dichiara inammissibile.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	

	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile	
	2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Maria Rita MICCI)	(Giuseppina MAIO)
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato il 03/06/2024	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo	
	52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al	
	comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	(Giuseppina Maio)	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 03/06/2024	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

